

STATUTO ASSOCIAZIONE INTERCRALVICENZA

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita per modificazione della ragione sociale con Sede in Vicenza, via Giulio Natta 10 - l'associazione denominata INTERCRALVICENZA già iscritta al Registro dell'Agenzia delle Entrate con c.f. **95115240244** come associazione ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione "INTERCRALVICENZA", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto della [legge 106/2017](#) e nelle more dell'applicazione delle norme derivanti, tiene conto anche del D. Lgs. 460 del 18/11/1997 e della legge 383 del 07/12/2000.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- promuovere tutte le iniziative (culturali, informative e associative) che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire ad una più elevata e qualificata diffusione della cultura, dell'istruzione e dell'informazione, del vivere meglio e quanto ad esse affine;
- organizzare incontri, elaborare e diffondere documenti, raccogliere fondi, contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo culturale, civile e sociale della collettività, valorizzare il patrimonio ambientale, archeologico, storico, come bene comune.
- promuovere il risparmio per l'acquisto di beni e servizi presso tutte le aziende convenzionate.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a. la ricerca di un punto di incontro di promozione della cultura e dell'arte promuovendo momenti di aggregazione tra i tesserati e organizzando eventi di qualsiasi natura tra le attività sociali di assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico;
- b. la ricerca di esercizi commerciali, aziende produttrici o intermediari di qualsiasi prodotto, alberghi o tour operator al fine di effettuare convenzioni nell'interesse dei tesserati e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche e familiari;
- c. per l'organizzazione l'Associazione potrà avvalersi di aziende esterne. La divulgazione delle attività e proposte verrà effettuata curando ed effettuando ogni altro servizio anche attraverso canali multimediali, idonei al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo .

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali; avvalersi di soggetti terzi per la promozione e la raccolta dei possibili tesserati.

Art. 6 L'Associazione potrà intrattenere i rapporti di lavoro o di collaborazione retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati compresi i soci fondatori . Salvo i rapporti di lavoro regolarmente deliberati dal Consiglio Direttivo, le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite.

Considerata la natura dell'Associazione, il trattamento economico corrisposto ai lavoratori sarà regolato secondo i dettami del "d. lgs 460/97 art. 10, comma 6 lettera e".

Ai componenti del direttivo sono garantiti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo effettuate per gli scopi dell'Associazione .

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano avvalersi delle convenzioni per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. **fondatori** - sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b. **ordinari** - sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione intendendo avvalersi delle convenzioni sottoscrivono le quote associative anche attraverso welfare aziendale o che saltuariamente in occasione di determinati eventi intendano collaborare volontariamente alle attività;
- c. **cooperatori** - sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, propongono e aderiscono alle convenzioni concedendo sconti per la realizzazione dello scopo e sottoscrivono le quote associative dal secondo anno di permanenza nell'associazione; le quote sono stabilite dal direttivo.
- d. **onorari** - sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti .

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, attraverso i canali comunemente concordati.

E' riconosciuto inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione senza risarcimento della quota associativa parte mancante alla scadenza dell'anno di riferimento .

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti .

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 12. L'adesione all'Associazione in qualità di socio sostenitore da parte di tutte le persone che, condividendo gli ideali, implica il versamento di un contributo economico nei termini stabiliti.

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di utilizzo delle convenzioni e ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci fondatori;
- b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite salvo i rimborsi spese.

Assemblea dei soci

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci fondatori.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3 componenti dell'Assemblea dei soci fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque provvedimenti riguardanti le persone (espulsione, sospensione dagli incarichi).

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.
- Decide sull'eventuale affitto di locali utili per la finalità dell'associazione

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla surroga per i membri da sostituire. Ne è obbligato nel caso di mancanza di numero legale per il numero minimo previsto dalla legge di tre componenti.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Comitato di etica

Art 24 Comitato di Etica

Il Comitato Etica potrà essere composto da almeno tre Membri Certificati, tra cui un Responsabile, e resterà in carica per un anno. La carica è rinnovabile.

Il Comitato Etica e il suo Responsabile dovranno essere nominati dal Comitato Direttivo all'interno della rosa di candidati proposta annualmente dal Responsabile del Comitato Etica.

Il Comitato Etica avrà il compito di svolgere verifiche inerenti l'eticità delle convenzioni e riguardo al Codice Etico delle aziende

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei soci ordinari e soci cooperatori ed eventuali contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento che fa parte integrante dello Statuto